



**CITTÀ DI CANELLI**  
Provincia di Asti

---

Determinazione del Responsabile  
**SETTORE 5 - TECNICO**  
**UFFICIO OPERE PUBBLICHE**

n. 816/2025

**Del 05/12/2025**

**Responsabile: Pignatelli Maurizio**

---

**OGGETTO :**

CUP: I67B20000970005. STADIO COMUNALE “PIERO SARDI”. REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E OPERE ACCESSORIE COMPRESI IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA CON L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE (GEOLOGICHE-GEOTECNICHE-GEOFISICHE). DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B94D37D2E4.

L'istruttore: Iguera Marika

Proposta N. 267 / 2025

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - TECNICO

Premesso che l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 prevede che ai dirigenti siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo adottati dall'organo politico ed in particolare gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

Richiamato il Decreto del Sindaco numero 16/2025 del 28.07.2025 Prot. n. 17819 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore 5 Tecnico di questo Ente.

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 126/2022 del 12.07.2022 avente per oggetto “Aggiornamento aree delle posizioni organizzative”.

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/2024 del 18/12/2024 recante “*Art. 170 e 174 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – D.Lgs. 23/06/2011 n. 118. Principio contabile sulla programmazione di Bilancio. Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2025/2027*”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2024 del 30/12/2024 recante “*Art. 174 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – D.Lgs. 23/06/2011 n. 118. Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Emendamenti, esame ed approvazione*” e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2025 del 07/01/2025 recante “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027*” e s.m.i.;
- la determinazione n. 128/2025 recante “*Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267*”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” ed, in particolare, gli articoli 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i. recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 e s.m.i. avente ad oggetto “*Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione*”;
- il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legge n. 174/2012 e s.m.i..

Letti:

- l'art. 192 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in forza del quale “*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*
- l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che testualmente recita “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*”.
- l'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il quale sancisce che “*1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*”.

Dato atto che:

- con Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto “*Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione*” a partire dal 1 gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici così come previsto dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- tali disposizioni impongono alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici per qualunque importo utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da ANAC;
- il Comune di Canelli, nello specifico, ha provveduto ad attivare la Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata da ANAC denominata “*Traspone*” fornita dalla Società LG SOLUTION SRL.

Premesso che:

- la Delibera CIPESSE n. 41 del 28 luglio 2020 stabilisce che, nelle more della definizione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Piemonte, si proceda alla riprogrammazione e a nuove assegnazioni FSC 2014 - 2020, per emergenza COVID 19, ai sensi dei citati articoli 241 e 242 mediante specifico Accordo Regione Piemonte - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale; al punto 1.2 si stabilisce inoltre che, in applicazione dei commi 2 e 5 dell'art. 242, le risorse assegnate per la copertura delle riprogrammazioni POR FESR e FSE 2014-2020, ritornino nelle disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili, nel programma complementare, le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato;
- la Delibera CIPESSE n. 41 del 9 giugno 2021 istituisce, nel caso di programmi non ancora adottati, o incrementati, nel caso di programmi vigenti, i Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 per tenere conto delle risorse che in essi confluiranno a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014/2020;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 39-4096 del 12 novembre 2021 è stato approvato, quale indirizzo in materia di accordi di programma, l'elenco dei macro-ambiti di intervento individuati, in coerenza con le vigenti programmazioni regionali di settore, quale strumento di indirizzi per gli accordi di programma per gli anni 2021-2024;
- in attuazione del suddetto provvedimento, con la DGR n. 39-5095 del 20 maggio 2022 è stato approvato l'avviso per la raccolta di manifestazione di interesse di proposte progettuali per la stipula di Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale per gli anni 2022-2024, la cui copertura finanziaria è stata garantita dalle risorse derivanti dalla delibera CIPESSE n. 79 del 22/12/2021, dall'articolo 4 della legge regionale 6/2022 e da eventuali fondi FSC del PSC Piemonte (Piano di Sviluppo e Coesione 2000/2020) derivanti da riprogrammazioni di economie;
- con la D.D. 275/A2104B/2022 del 13 ottobre 2022, con riferimento all'avviso per la raccolta di manifestazione di interesse di proposte progettuali per la stipula di Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale per gli anni 2022-2024, in attuazione della D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021 e della D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022, sono stati approvati due elenchi: l'elenco degli interventi ammessi e l'elenco degli interventi non ammessi o per i quali gli enti proponenti hanno espresso di rinunciarvi;
- la Giunta Regionale, con Delibera n. 67-7973 del 18/12/2023, ha previsto nell'ambito della Linea di azione 8.1. del Programma Operativo Complementare (POC) Piemonte 2014-2020, per un importo di 32,3 milioni, l'ulteriore scorimento dell'elenco dei progetti ammessi sull'Avviso per gli anni 2022-2024 fino ad esaurimento di tali risorse e, tra questi, risulta ammesso a finanziamento l'intervento proposto dal Comune di Canelli denominato “STADIO COMUNALE “PIERO SARDI” – REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E OPERE ACCESSORIE COMPRESI IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA CON L’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI” (CUP: I67B20000970005), per l'importo di €. 655.000,00, di cui €. 524.000,00 a carico della Regione Piemonte ed €. 131.000,00 a carico dell'Ente;
- la delibera CIPESSE n. 10 del 21 marzo 2024 ha approvato il Programma Operativo Complementare – POC Piemonte 2014 – 2020 che prevede uno specifico Asse – 8 dedicato allo sviluppo urbano e regionale sostenibile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14/06/2024;
- in particolare, la Linea di azione 8.1. - Promozione di interventi di sviluppo locale, prevede la realizzazione di interventi promossi nell'ambito degli Accordi di Programma finalizzati alla realizzazione di opere

pubbliche di sviluppo locale per gli anni 2022 - 2024, in attuazione della D.G.R. n. 39-5095 del 20 maggio 2022 e della D.G.R. n. 39- 4096 del 12 novembre 2021.

Richiamate:

- la nota Prot. n. 18408 del 25/07/2024 con la quale la Regione Piemonte ha inviato lo “*Schema di Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - territorio della Provincia di Asti - Avviso pubblico anni 2022 - 2024 - Linea di azione 8.1. del POC (Programma operativo complementare 2014 – 2020 Regione Piemonte) tra la Regione Piemonte ed i Comuni di Antignano, Canelli, Moncucco Torinese, Montiglio Monferrato e San Paolo Solbrito*”, completo delle schede intervento;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126/2024 in data 30/07/2024 con la quale, tra le altre cose, è stato deciso:
  - ✓ di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., lo “*Schema di Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - territorio della Provincia di Asti - Avviso pubblico anni 2022 - 2024 - Linea di azione 8.1. del POC (Programma operativo complementare 2014 – 2020 Regione Piemonte) tra la Regione Piemonte ed i Comuni di Antignano, Canelli, Moncucco Torinese, Montiglio Monferrato e San Paolo Solbrito*”, composto da n. 20 articoli, completo delle schede intervento ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
  - ✓ di dare atto che l’approvazione dell’Accordo di Programma non comporta variazione degli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere che cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;
  - ✓ di dare atto che l’intervento proposto dal Comune di Canelli denominato “STADIO COMUNALE “PIERO SARDI” – REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E OPERE ACCESSORIE COMPRESI IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA CON L’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI” (CUP: I67B20000970005) trova copertura per €. 655.000,00 sul seguente capitolo di spesa 11622 “REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E OPERE ACCESSORIE - STADIO COMUNALE PIERO SARDI DI VIA RICCADONNA” codice di bilancio 06.01.2.202 dell’esercizio 2024 del bilancio 2024/2026;
  - ✓ di nominare il Geom. Maurizio Pignatelli, in qualità di Responsabile del Settore 5 Tecnico, RUP dell’opera.

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2025 del 25/03/2025 avente ad oggetto “CUP: I67B20000970005. STADIO COMUNALE “PIERO SARDI”. REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E OPERE ACCESSORIE COMPRESI IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA CON L’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI-APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA.” con la quale veniva approvato in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal tecnico comunale, Geom. Carluccio Bottero dell’intervento denominato “STADIO COMUNALE “PIERO SARDI”. REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E OPERE ACCESSORIE COMPRESI IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA CON L’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI.” CUP: I67B20000970005, sulla base ed in conformità di quanto previsto dall’articolo 41 ed allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., comportante una spesa complessiva di €. 655.000,00.

Dato atto che, nell’ambito del procedimento sopra richiamato:

- ✓ in data 14 aprile 2025 è stata inoltrata richiesta di parere agli enti competenti (LND, CONI e AIPO);
- ✓ sono successivamente pervenuti i seguenti riscontri:
  - CONI – parere favorevole del 19 giugno 2025;
  - LND – parere favorevole del 7 agosto 2025, con prescrizione relativa allo spostamento delle panchine sul lato opposto del campo e modifica di un cancello, senza variazioni di costo;
  - AIPO – parere favorevole di massima non ostativo ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 del 2 ottobre 2025.

Rilevato in particolare dal parere AIPO sopra richiamato che lo stesso è subordinato all’osservanza, tra le altre, delle seguenti condizioni e prescrizioni:

“1. condizioni di sicurezza al sifonamento: il progetto esecutivo medesimo dovrà meglio verificare le condizioni di sicurezza al sifonamento del “rilevato arginale” interferito dalle opere realizzate sulla base di

*idonea classificazione del materiale costituente l'argine, effettuando campionamenti in situ. Qualora tale verifica non dovesse essere soddisfatta con le soluzioni progettuali previste dal PFTE, si dovrà individuare altra idonea soluzione progettuale che garantisca soddisfacimento della verifica medesima prevedendo all'occorrenza eventuale palancolata e/o setto antisifonamento in fondazione al cordolo in c.a. di profondità adeguata di contenimento del terreno/sottofondo e per l'installazione delle nuove recinzioni, lungo tutto lo sviluppo che affianca il rilevato arginale sul T. Belbo;*

*2. in merito al cordolo in c.a. previsto progettualmente e interferente con l'opera di contenimento dei livelli, dovranno essere effettuate tutte le verifiche previste dalla normativa vigente, compresa la verifica di stabilità del "rilevato arginale" intercettato dalle opere, considerando sia lo stato di progetto sia l'eventuale adeguamento in sagoma dell'argine, che presumibilmente potrà comportare un sovrалzo medio della sommità arginale di circa 1.5÷2 metri e un ringrosso lato campagna dello stesso rilevato; il cordolo in c.a. (fondazioni ed elevazione) dovrà essere dimensionato in maniera che si possa procedere con un suo eventuale sovrалzo, al fine di contenere il ringrosso arginale di cui sopra;*

*3. tutte le verifiche di stabilità del "rilevato arginale" da produrre in fase di progettazione esecutiva dovranno definire tutti quegli elementi di indeterminatezza indicati in fase di PFTE nella "RELAZIONE GEOTECNICA" a firma del dott. geol. Andrea PIANO facente parte della documentazione integrativa di cui alla nota 21175/2025, attraverso specifiche valutazioni effettuate anche sulla base di idonee caratterizzazioni del materiale costituente l'argine interferito e modellazioni idrauliche;" (omissis).*

Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2025 in data 24/11/2025 recante "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 – VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 E 2026 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA" (dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con la quale, tra altre cose, è stato deciso di integrare l'investimento economico relativo all'intervento in oggetto per €. 130.000,00 (avanzo libero).

Dato atto che, per dare attuazione alle richieste espresse da AIPO nel parere sopra specificato, si rende ora indispensabile ed urgente provvedere al conferimento dell'incarico relativo alla realizzazione di una campagna di indagini geognostiche (geologiche-geotecniche-geofisiche) attinenti l'intervento denominato STADIO COMUNALE "PIERO SARDI" – REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E OPERE ACCESSORIE COMPRESI IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA CON L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI" (CUP: I67B20000970005).

Sentita in merito la Ditta SONDECO S.r.l. (C.F./P.IVA 06855970015, meglio generalizzato in atti), soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di che trattasi, la quale si è resa disponibile ad assumere l'incarico sopra specificato, nei tempi e nei modi previsti dall'Amministrazione comunale, al costo di €. 7.175,06 oltre IVA di legge, come da specifico preventivo pervenuto in data 21/11/2025 ed assunto al numero 27753 di protocollo generale dell'Ente.

Accertata la regolarità contributiva tramite la dichiarazione (D.U.R.C.) del Ditta SONDECO S.r.l (C.F./P.IVA 06855970015, meglio generalizzato in atti) che si è provveduto a richiedere, ed emessa con esito positivo mediante procedura on-line, da INAIL (n. di protocollo INAIL\_51663219 data richiesta 15/11/2025 data di scadenza 15/03/2026).

Acquisite le dichiarazioni dell'operatore selezionato circa il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione e l'assunzione degli obblighi inerenti la Tracciabilità dei flussi finanziari, nonché la sottoscrizione del Patto di Integrità.

Dato atto che per l'affidamento dell'incarico professionale oggetto del presente provvedimento:

- è stato rilasciato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): I67B20000970005;
- è stato rilasciato il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): B94D37D2E4.

Dato atto che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stato accertato che il presente affidamento (in ragione del suo valore stimato, in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri, in relazione alle caratteristiche tecniche

dell'appalto e del settore di riferimento, tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie) non ha un interesse transfrontaliero certo;

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 dello stesso decreto legislativo, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad €. 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., procedere direttamente e autonomamente all'affidamento in oggetto;
- il Comune di Canelli (AT) risulta essere stazione appaltante qualificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 63 e dell'All. II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. come segue:

- ✓ Ambito Progettazione e Affidamento Lavori: L2 per importi fino alla soglia di rilevanza europea;
- ✓ Ambito Progettazione e Affidamento Servizi e Forniture: SF3 per importi fino a 750.000 euro
- ✓ Ambito Esecuzione Lavori: L2 per importi fino alla soglia di rilevanza europea;
- ✓ Ambito Esecuzione Servizi e Forniture: SF2 per importi fino a 5 milioni di euro;

- l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento, oltre che tramite l'eventuale sottoscrizione digitale da parte del sottoscritto responsabile dell'offerta generata dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata da ANAC utilizzata, nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; il presente atto assolve gli oneri correlati alla procedura di scelta del contraente e le clausole negoziali sono contenute nella corrispondenza tra le parti e negli atti ad esso correlati;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 il presente affidamento risulta esente dall'imposta di bollo determinata dalla tabella A dell'allegato I.4 del citato decreto legislativo;
- trova applicazione l'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 in tema di esecuzione anticipata del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 dello stesso Decreto Legislativo;
- ai sensi degli artt. 53, 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento ed alle modalità di adempimento delle prestazioni, non si richiedono le garanzie provvisorie e definitive;
- si provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Rilevato altresì che la procedura di affidamento di che trattasi, così come stabilito dall'art. 2 della Delibera ANAC numero 598 del 30 dicembre 2024 recante *"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025"* esenta sia la Stazione Appaltante che l'Operatore Economico dal pagamento dei contributi dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in relazione all'importo posto a base di gara.

Ritenuto pertanto di assumere con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., decisione a contrattare per l'affidamento, nell'ambito dell'intervento denominato STADIO COMUNALE "PIERO SARDI" – REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E OPERE ACCESSORIE COMPRESI IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA CON L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI" (CUP: I67B20000970005) dell'incarico professionale per la realizzazione di una campagna di indagini geognostiche (geologiche-geotecniche-geofisiche) da stipulare mediante affidamento diretto ad operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Verificato di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001,

dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., obbligandosi a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato.

Attestata la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento Comunale per i controlli interni.

Previa acquisizione del parere preventivo favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore 2 "Finanze", recante altresì l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale per i controlli interni.

Tutto ciò premesso, il Responsabile del Settore 5 "Tecnico"

#### DETERMINA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere a contrattare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, nell'ambito dell'intervento denominato STADIO COMUNALE "PIERO SARDI" – REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE E OPERE ACCESSORIE COMPRESI IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA CON L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI" (CUP: I67B20000970005) l'incarico professionale per la realizzazione di una campagna di indagini geognostiche (geologiche-geotecniche-geofisiche), da stipulare mediante affidamento diretto ad operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. di approvare, a tal fine, il preventivo pervenuto dalla Ditta SONDECO S.r.l (C.F./P.IVA 06855970015, meglio generalizzato in atti) la quale si è resa disponibile ad assumere l'incarico sopra specificato, nei tempi e nei modi previsti dall'Amministrazione comunale, al costo di €. 7.175,06 oltre Iva di Legge, come da specifico preventivo pervenuto in data 21/11/2025 ed assunto al n. 27753 di protocollo generale dell'Ente;
4. di procedere all'affidamento dell'incarico di cui al punto 2. mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con specificazione semplificata degli elementi essenziali del contratto, come di seguito riportati:
  - oggetto: campagna di indagini geognostiche (geologiche-geotecniche-geofisiche);
  - CIG: B94D37D2E4;
  - CUP: I67B20000970005
  - importo affidamento: €. 7.175,06 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di €. 8.753,57;
  - modalità affidamento: art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
  - affidatario: SONDECO S.r.l (C.F./P.IVA 06855970015, meglio generalizzato in atti);
  - tipo contratto: nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
5. di impegnare la somma complessiva di €. 8.753,57 sul seguente capitolo di spesa: 11622 "REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E OPERE ACCESSORIE - STADIO COMUNALE PIERO SARDI DI VIA RICCADONNA" codice di bilancio 06.01.2.202 dell'esercizio 2025 del bilancio 2025/2027;
6. di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente: anno 2025: €. 8.753,57;
7. di dare atto che:
  - l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento, oltre che tramite l'eventuale sottoscrizione digitale da parte del sottoscritto responsabile dell'offerta generata dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata da ANAC utilizzata, nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante corrispondenza

- secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; il presente atto assolve gli oneri correlati alla procedura di scelta del contraente e le clausole negoziali sono contenute nella corrispondenza tra le parti e negli atti ad esso correlati;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 il presente affidamento risulta essere esente all'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, determinata dalla tabella A dell'allegato I.4 del citato decreto legislativo;
  - trova applicazione l'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in tema di esecuzione anticipata del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 dello stesso Decreto Legislativo;
  - ai sensi e per gli effetti degli artt. 53, 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento ed alle modalità di adempimento delle prestazioni, non si richiedono le garanzie provvisorie e definitive;
8. di precisare che l'operatore economico affidatario, con la firma del presente atto, accetta il contenuto dell'atto (ivi compresa la fissazione del termine di trenta giorni per il pagamento della fattura) e conferma quanto dichiarato circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) anche in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'impegno a rispettare quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 in tema di principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti, ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture, impegnandosi in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva ai pagamenti relativi al presente affidamento, relativamente ai quali fornirà le coordinate e i nominativi dei soggetti autorizzati a operarvi, a rispettare le prescrizioni contenute nel vigente Patto di Integrità del Comune di Canelli, dando atto che l'inosservanza delle disposizioni è causa di risoluzione del contratto, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 e s.m.i. obbligandosi a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;
  9. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate nel presente atto, anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
  10. di stabilire come il presente affidamento s'intenda gravato da clausola risolutiva espressa, nei casi di mancato adempimento da parte dell'affidatario degli obblighi previsti dai precedenti punti, di accertamento negativo dei requisiti e della regolarità contributiva e qualora l'affidatario esegua transazioni senza avvalersi di Istituti Bancari e/o della Società Poste Italiane S.p.A.;
  11. di rendere noto e dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Decreto Legislativo 30 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto di che trattasi, nei limiti delle proprie competenze professionali, è il Geom. Pignatelli Maurizio, in qualità di Responsabile del Settore 5 "Tecnico" del Comune di Canelli;
  12. di certificare che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, e dell'art. 183, c. 8, del D.Lgs. 267/2000, l'impegno di cui al presente provvedimento ed i pagamenti conseguenti sono compatibili con ogni regola di finanza pubblica, ivi comprese quelle relative al bilancio di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012 e s.m.i.;
  13. di precisare altresì che alla liquidazione della spesa in oggetto si provvederà con successivo provvedimento, alla presentazione di regolare fattura e dopo aver verificato la regolarità della prestazione resa, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

14. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
15. di trasmettere il presente provvedimento:
  - al Responsabile del Settore 2 Finanze per gli adempimenti di competenza;
  - ai Responsabili delle pubblicazioni e della trasparenza per gli adempimenti di competenza;
  - al professionista incaricato che dovrà restituirlo firmato per presa visione e completa accettazione di tutti i termini contrattuali previsti e contenuti nel presente atto;
16. di disporre l'adempimento agli obblighi di pubblicazione, ai fini della trasparenza amministrativa, di cui agli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
17. di stabilire che con la pubblicazione della presente determina deve intendersi assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 50, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Pignatelli Maurizio\*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.